

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

## AREA NEGOZIALE

*Servizio gare*

### Risposta al quesito n. 6

Si porta a conoscenza la risposta fornita ai seguenti quesiti posti all'ente appaltante da parte di un operatore interessato alla presente procedura.

**D. 1** In relazione ai “n. 2 specifici automezzi di dimensioni adeguate alle strade carrabili, da poter condurre con patente B” richiesti all’Art. 8.1 del Capitolato di gara, viene richiesto che almeno uno dei due sia attrezzato per n.2 mandate UNI 70. Posto che per alimentare due mandate da diametro 70 serve una pompa che consenta un’erogazione di molti litri al minuto ed un serbatoio acqua di adeguate capacità, presenti esclusivamente su autocarri “APS” (Auto Pompa Serbatoio), ad esempio in dotazione ai Vigili del Fuoco, si rileva che le dimensioni di tali APS (circa 6 m. di lung. e 2,23 m. di larg.) non sembrano essere adeguate alla richiesta di prevedere automezzi di dimensioni adeguate alle strade carrabili delle sedi universitarie. Alla luce di quanto rilevato, al fine di poter formulare una offerta in linea con le effettive esigenze dell’Ateneo si chiede di confermare che possano essere previsti automezzi antincendio con mandate anche inferiori alla UNI 70 attualmente richiesta, o di esplicitare la ragione tecnica di tale richiesta

**R.1** **Nell’ambito delle varie sedi universitarie oggetto dell’appalto si presentano anche condizioni di accessibilità ai mezzi dei Vigili del Fuoco e la richiesta di avere almeno uno dei due automezzi richiesti in appalto dotato di mandate UNI 70 risulta conforme e coerente alla presenza presso gli edifici di “attacco VVF” di tipo UNI 70 per mezzo del quale può essere immessa dell’acqua in situazioni di emergenza.**

**D. 2** Codesta Spett.le S.A., attraverso gli atti di gara e i chiarimenti pubblicati (in particolare i quesiti n. 1, n. 3 e n. 4), ha stabilito che:

- Il Contratto Collettivo di lavoro preso a riferimento dalla Stazione Appaltante è il “CCNL delle Guardie ai fuochi”

- Le tabelle ministeriali di riferimento sono quelle di cui al D.M. 2 agosto 2010 sempre relative al “CCNL delle Guardie ai fuochi”. In particolare, nel quesito n. 4 si afferma che il “CCNL delle Guardie ai fuochi” e le relative tabelle ministeriali sono ritenute “più attinenti alla tipologia del servizio richiesto (e per inciso che ha anche gli importi retributivi più elevati)”

- Ciascun concorrente alla gara è libero di applicare un diverso CCNL, purché idoneo rispetto all’oggetto dell’appalto e purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante

Il sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica rubricato “1.1.2 Inquadramento per livello retributivo e qualifica del personale”, così come modificato dalla “Risposta a quesito n. 1” prevede l’attribuzione fino a 7 punti in base al seguente criterio

motivazionale: “Sarà valutata la coerenza e la completezza del personale che si intende impiegare con particolare attenzione alle declaratorie di cui agli art. 15 dei rispettivi CCNL di cui al D.M. 2 agosto 2020 e ai livelli retributivi di cui alle Tabelle del Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al Costo medio orario delle guardie ai fuochi (CCNL 28.07.2009)”.

Ciò posto, si vuole evidenziare come il “CCNL delle Guardie ai fuochi” sia in realtà meno attinente alla tipologia del servizio richiesto rispetto al “CCNL Sorveglianza antincendio”.

La sfera di applicazione del primo infatti prevede:

#### Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente contratto si applica:

a) ai dipendenti delle imprese esercenti, anche se gestite in forma cooperativistica, attività di servizi integrativi antincendio sia terrestri che marittimi, guardie ai fuochi, vigilanza, assistenza, prevenzione e primo intervento antincendio durante le operazioni di carica, scarica, allibio e movimentazione di merci pericolose alla rinfusa sia allo stato liquido che gassoso, durante le operazioni in ambito portuale, nonché in locali aperti al pubblico, mostre, discoteche, teatri, cinema e simili ed ovunque la propria azione sia richiesta.

È evidente, dunque, come tale CCNL sia riferito principalmente – e storicamente - alle attività di guardie ai fuochi e vigilanza antincendio in ambito portuale e marittimo. La “Guardia ai fuochi” è, infatti, una figura disciplinata dalla Legge 13 maggio 1940, n.690 e successive modifiche e integrazioni e deputata al Servizio Integrativo Antincendio a bordo delle navi e nelle strutture portuali.

Le stesse declaratorie di cui al citato art. 15 del CCNL fanno espresso riferimento a tali ambiti, come si può vedere ad esempio dalla declaratoria relativa al livello prevalente per il tipo di attività, il livello 6:

#### 6° livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono le loro mansioni su base di mansioni predeterminate.

Riceveranno istruzioni dirette dal loro superiore in livello.

#### Profili:

- Guardia ai fuochi
- Guardia ai fuochi imbarcato
- Impiegato d'ordine

Di contro, l'ambito di applicazione del “CCNL Sorveglianza antincendio” (art. 1) si riferisce “alle imprese che esercitano i servizi integrativi antincendio elencati nell'Allegato X del D.M. del Ministero dell'interno di data 10 marzo 1998 e s.m.i.”, elencando a titolo esplicativo, tra i luoghi dove si svolge l'attività:

- “- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- uffici con oltre 500 dipendenti
- ecc.”

Ovvero le attività e i luoghi corrispondenti con quelle del presente appalto.

Oltretutto il CCNL Sorveglianza antincendio risulta di gran lunga il più applicato per gli ambiti di cui sopra e più in generale nel settore della vigilanza e primo intervento antincendio.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che, in relazione al sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica rubricato "1.1.2 Inquadramento per livello retributivo e qualifica del personale", la previsione del "CCNL Sorveglianza antincendio" in luogo del "CCNL Guardia ai fuochi" non verrà penalizzata sotto il profilo dell'attinenza alla tipologia del servizio richiesto, fermo restando il mantenimento dei livelli retributivi posti a base di gara stabiliti dal CCNL delle Guardie ai Fuochi.

**R.2** Anche in riferimento al DECRETO 2 agosto 2010 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che richiama ambedue i due contratti sopra citati -"CCNL delle Guardie ai fuochi" e "CCNL per il settore sorveglianza antincendio"- per il settore antincendio, questa amministrazione conferma l'idoneità degli stessi rispetto all'oggetto dell'appalto da svolgersi nell'ambito di strutture dove si svolgono le più varie tipologie di attività universitarie. Si evidenzia inoltre che mediante il documento denominato "Risposta al quesito n. 1" questa amministrazione ritiene di aver chiarito la questione posta con la presente domanda, laddove viene esplicitato quanto segue: "Naturalmente, resta valido quanto indicato all'art. 11, comma 3, del Codice ("Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente"), che trova corrispondenza all'art. 15.1 del disciplinare laddove si richiede ai concorrenti di dichiarare: "di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20 dichiarando inoltre, in quest'ultimo caso, l'equivalenza delle tutele". In tal senso è perfettamente legittimo che un operatore economico possa utilizzare e dichiarare il "CCNL per il settore sorveglianza antincendio" citato dal Decreto ministeriale 2 agosto 2010, che appare idoneo rispetto all'oggetto dell'appalto.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Mauro Maspero  
F.to digitalmente